

U O C G A R E E C O N T R A T T I D I A R E A T E C N I C A

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria del sistema di posta pneumatica e per la realizzazione dei lavori di estensione dell'impianto esistente presso l'Azienda Ospedaliera di Padova con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CIG n. 7674054DAF

QUESITI del 26/11/2018	RISPOSTA
<p>Si richiedono chiarimenti in relazione ai seguenti punti:</p> <p>1. Art 11 del disciplinare di gara (SOPRALLUOGO), laddove il suddetto disciplinare prevede che, "in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente". Si richiede di chiarire se tale indicazione debba intendersi nel senso che, in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, o il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/ procuratore/direttore tecnico di uno dei singoli operatori economici o e che successivamente, potrà essere richiesto da ognuno dei soggetti legittimati (legale rappresentante /procuratore/direttore tecnico) facenti capo a ciascuno degli operatori economici che si costituiranno in raggruppamento/aggregazione in rete o consorzio senza che ciò costituisca causa di invalidità dello stesso.</p>	<p>Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara, art. 11, terzultimo capoverso, pag. 14</p>

2. Art 8 del disciplinare di gara (AVVALIMENTO) laddove il suddetto disciplinare prevede che “L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”. Premesso che, come chiarito in disciplinare, tramite l’avvalimento l’operatore si avvale dei requisiti di un terzo soggetto e delle risorse necessarie al conseguimento dei requisiti di cui si va a disporre tramite questo istituto, si richiede di chiarire se: in caso di avvalimento ai fini SOA e quindi avvalimento dell’insieme delle risorse che hanno portato a tale certificazione, l’utilizzo dei lavoratori della società ausiliaria o, nel caso in cui l’ausiliaria sia un consorzio stabile, l’ eventuale utilizzo dei lavoratori di una delle società del consorzio ai fini della posa in opera ed installazione dei nuovi impianti (estensione dei precedenti impianti di posta pneumatica), possa considerarsi come elemento diverso dal subappalto potendo rientrare interamente nel contratto di avvalimento e quindi escludendo dall’obbligo di indicare la sopra menzionata società nella terna dei subappaltatori.

3. Art 8 del disciplinare di gara (AVVALIMENTO), in relazione alla dicitura “Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” chiarire se tale responsabilità solidale debba intendersi limitata alle effettive risorse prestate dalla ausiliaria e non in generale per tutta la durata dei 9 anni del contratto. In particolare se, in caso di avvalimento ai fini SOA, visto che tale attestazione è principalmente attinente ai lavori di esecuzione finalizzati all’estensione degli impianti di posta pneumatica, sia configurabile una durata della suddetta responsabilità esclusivamente entro il limite temporale della durata dei suddetti lavori di estensione.

4. Art 9 del disciplinare di gara (SUBAPPALTO), in riferimento al seguente periodo “Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: l’omessa dichiarazione della terna; l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara”. Si richiede di chiarire se il precedente periodo debba intendersi nel senso che, in caso venga indicato un numero di subappaltatori inferiore a tre, sia comunque possibile subappaltare ai soggetti indicati escludendo una ulteriore successiva indicazione di ulteriori subappaltatori o se il divieto di subappalto incorra anche per i soggetti indicati in numero inferiore a tre.

L’indicazione dell’impresa ausiliaria nella terna dei subappaltatori dovrà avvenire solamente nel caso in cui l’impresa aggiudicataria intenda far eseguire le lavorazioni all’impresa ausiliaria in regime di subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del D. lgs 50/2016.

Se l’impresa ausiliaria non assume il ruolo di subappaltatore non va indicata nella terna dei subappaltatori.

La responsabilità dell’ausiliaria in solido con l’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione si riferisce all’esecuzione dei lavori oggetto di avvalimento.

La predetta responsabilità si estende in relazione ai soli requisiti di cui è carente l’impresa ausiliata che andranno indicati nel contratto di avvalimento.

In particolare per quanto riguarda i lavori la responsabilità dell’ausiliaria si intende fino al collaudo per le opere previste nell’appalto e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

Si conferma che l’omessa dichiarazione della terna comporta il divieto di subappalto.

<p>5. art. 17 del disciplinare di gara (CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – Step 3) Si chiede di chiarire se gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza siano pari ad euro 20.000, come indicato al punto d) dello stesso articolo, o se siano pari a euro 40.000,00 come si legge in seguito. Si richiede inoltre di chiarire se, laddove si indica che “la piattaforma SINTEL applicherà il ribasso percentuale offerto all’importo complessivo posto a base di gara, vale a dire euro 980.000,00” l’importo relativo ad euro 980.000,00 sia oggetto di refuso e si volesse indicare l’importo complessivo dell’appalto e cioè euro 1.525.000,00.</p> <p>6. Nello schema di contratto all’articolo 4 (anticipazione) e all’articolo 12 (pagamenti in acconto) si fa riferimento ad un 20% di acconto relativo ai lavori di estensione dell’impianto, alla data di avvio di esecuzione dell’appalto. Nel Capitolato Speciale, all’articolo 15, (CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO, PAGAMENTI, PENALITÀ) tale acconto non compare; al menzionato articolo 15 del Capitolato Speciale, così come all’articolo 13 (Modalità di Pagamento) dello schema di contratto compare che “l’Aggiudicatario potrà emettere una prima fattura relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori, al raggiungimento dell’importo pari al 50% per l’importo offerto dall’Aggiudicatario per l’attività specifica (lavori)”. Si chiede di confermare che l’acconto del 20% riportato nello schema di contratto sia stato omissso dal Capitolato Speciale per refuso e di chiarire in che modo avverranno i pagamenti, in relazione all’estensione dell’impianto di posta pneumatica.</p> <p>7. Si chiede di fornire le planimetrie in formato AutoCad dell’ospedale nella versione più aggiornata disponibile riguardanti i locali oggetto di intervento</p>	<p>Si conferma che gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza ammontano a euro 20.000,00. Si conferma inoltre che l’importo complessivo posto a base di gara è pari a euro 1.525.000,00.</p> <p>Si conferma la possibilità di richiedere l’anticipazione fino al 20% per l’importo dei lavori.</p> <p>La seconda fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori potrà essere emessa al raggiungimento dell’importo del 50% dei lavori.</p> <p>Le planimetrie in formato AutoCad sono disponibili presso gli Uffici della UOC Gestine Gare e Contratti di Area tecnica dell’Azienda Ospedaliera, previa richiesta telefonica al n. 049/8213945 – 8441 - 8145</p>

Il Direttore ad interim
UOC Gestione Gare e Contratti di Area Tecnica
ing. Giovanni Spina